

In data 5 agosto 2004

il Banco di Sicilia S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI, DIRCREDITO e SINFUB

In relazione a quanto previsto dall'art.2120 C.C., dalle norme di legge e dagli accordi collettivi vigenti,

convengono che, in aggiunta alla casistica espressamente prevista, il dipendente possa chiedere la anticipazione del proprio T.F.R. maturato in base alle seguenti fattispecie (spese da documentare):

1. spese per ristrutturazione dell'immobile adibito (o da adibire) a residenza propria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate nell'art. 2 dell'accordo di settore 29/9/1983;
2. spese mediche, a qualsiasi titolo, non coperte o solo parzialmente coperte dall'assistenza sanitaria aziendale (attualmente CASPIE), per importi non inferiori a Euro 2.500,00, con riferimento ai figli (anche non conviventi) ed ai componenti il nucleo familiare conviventi col lavoratore, anche non beneficiari della predetta assistenza;
3. spese funerarie;
4. oneri per successione *mortis causa*;
5. spese di studio (a titolo esemplificativo: corsi di laurea presso università fuori sede, master, corsi di specializzazione post diploma e post laurea);
6. riscatto o riconsunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale.

Le causali di cui ai punti 3, 4 e 5 si applicano con riferimento ai figli (anche non conviventi) ed ai componenti il nucleo familiare conviventi col lavoratore;

L'anticipazione potrà essere reiterata (ad esclusione delle fattispecie di cui appresso) fino a che l'importo erogato -cumulando tutte le anticipazioni concesse- non ecceda nel suo complesso il 70 % dell'ammontare del T.F.R. del lavoratore interessato, determinato al momento dell'ultima richiesta.

Nel caso in cui sia stata concessa una prima anticipazione ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2120 C.C. (come integrato dall'accordo di settore 29/9/1983) e per le fattispecie di cui ai nn. 1 e 6 del presente accordo, non può essere reiterata una richiesta allo stesso titolo e per lo stesso destinatario.

Si conviene, in deroga a quanto previsto al sesto comma dell'art. 2120 C.C., ed in via sperimentale per i primi quattro anni dalla vigenza del presente accordo, che l'anticipazione di cui al punto 2 del presente accordo potrà essere richiesta dal lavoratore con almeno quattro anni di servizio presso il Banco.

In via sperimentale e sino al 31.12.2005 la soglia limite del 4% del numero totale dei dipendenti previsto dall'art. 2120, comma 7°, C.C., sarà elevata all'8% con riferimento a tutte le causali oggetto del presente accordo.

Su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno prima della scadenza del suddetto termine per una verifica propedeutica all'individuazione di soluzioni condivise rispetto ad eventuali criticità riscontrate.

BANCO DI SICILIA S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI

DIRCREDITO

SINFUB

In data 5 agosto 2004

il Banco di Sicilia S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI, DIRCREDITO e SINFUB

Premesso che

in data 30 luglio 2002 sono state raggiunte intese in materia di gestione elettronica presenze/assenze;

fermo restando quanto stabilito nelle predette intese, si è ravvisata l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano al personale delle Aree professionali, in servizio presso le strutture dove è operativa la procedura di gestione elettronica, una più adeguata flessibilità nel recupero di prestazione lavorativa a fronte delle minori prestazioni accumulate:

convengono quanto segue:

- qualora i ritardi rispetto all'inizio dell'orario di lavoro antimeridiano fissato per l'unità produttiva o i brevi permessi durante la giornata lavorativa si protraggano, in via eccezionale, oltre i 15 minuti, per la mancata prestazione "infra 15 minuti" continueranno ad applicarsi le modalità di recupero previste dalle richiamate intese del 30 luglio 2002, mentre la parte di assenza eccedente i 15 minuti dovrà essere giustificata con imputazione a banca delle ore (cod.57) ovvero permesso retribuito per riduzione annua di orario di lavoro (cod.68);

La presente disposizione verrà estesa al personale a tempo parziale.

Per il personale con orario di ingresso contrattualmente diversificato o che fruisce di spostamento fisso di orario ai sensi dell'art.93 CCNL 1/7/99 quanto sopra si applica di volta in volta a richiesta.

Quanto previsto al presente paragrafo – a motivo delle necessarie modifiche da apportare alla procedura - potrà essere reso operativo entro il 1° settembre 2004;

- il lavoratore potrà comunque optare per l'imputazione alle suddette causali (cod.57, cod.68) dell'intera minore prestazione;
- saranno ricercate le opportune soluzioni tecniche al fine di consentire il recupero delle eventuali minori prestazioni lavorative anche ai dipendenti che fruiscono dei riposi giornalieri per "allattamento", di cui al D. Lgs. 26/3/2001, n.151, senza effettuare rientri pomeridiani, soluzioni che saranno rese operative entro il 1 gennaio 2005;
- per un periodo sperimentale di tre mesi, i ritardi e i brevi permessi fruiti, sino ad un massimo di 30 minuti settimanali, potranno essere compensati – a richiesta del lavoratore - anche utilizzando le prestazioni di lavoro straordinario che siano state autorizzate ed effettuate nel corso della medesima settimana. Le parti si incontreranno prima della scadenza del suddetto termine per una verifica propedeutica all'individuazione di soluzioni condivise rispetto ad eventuali criticità riscontrate e per l'applicazione definitiva dell'intesa sul punto specifico.

BANCO DI SICILIA S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI

DIRCREDITO

SINFUB

In data 5 agosto 2004

il Banco di Sicilia S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI, DIRCREDITO e SINFUB

Convengono che:

Ad esito della verifica fra le parti in tema di inquadramenti, la ricognizione effettuata ha condotto all'esame di talune posizioni che intersecano i ruoli prefigurati con gli accordi aziendali in materia, di cui restano confermati i contenuti normativi.

Per tali posizioni si è pervenuti, quindi, all'adozione, con le opportune gradualità, delle seguenti soluzioni inquadramentali:

- il primo passaggio si consegue immediatamente (con effetti 1 maggio 2004);
- i successivi passaggi si conseguono, se nel contesto della III area professionale a maturazione di un periodo di 3 mesi nella posizione; se nel contesto della categoria dei quadri direttivi a maturazione di un periodo di 5 mesi nella posizione.

Per quanto attiene alla Business Unit Contenzioso, a motivo del successivo dimensionamento del comparto, si ritiene di inquadrare i nuovi Gestori, sempre che risultassero già assegnati alla Business Unit sin dalla sua costituzione, riconoscendo:

- il quarto livello della terza area professionale con decorrenza 1° maggio 2004 e relativo trattamento economico con decorrenza 1° gennaio 2004;
- il primo livello dei quadri direttivi con decorrenza 1° ottobre 2004, ovvero 1° maggio 2004 se appartenenti al quarto livello della terza area professionale alla data di costituzione della Business Unit.

BANCO DI SICILIA S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI

SINFUB

In data 5 agosto 2004

il Banco di Sicilia S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI, DIRCREDITO e SINFUB

Le parti convengono:

In relazione a quanto previsto nel verbale di riunione del 23 aprile 1998, fermi restando i criteri e modalità di corresponsione contenuti nella circolare n.1500 del 21.12.1998, che il contributo annuale per congiunti a carico portatori di handicap sia incrementato a euro 2.000,00 (duemila) lordi.

BANCO DI SICILIA S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI

DIRCREDITO

SINFUB

In data 5 agosto 2004

il Banco di Sicilia S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI, DIRCREDITO e SINFUB

A modifica del verbale di accordo del 19 novembre 2003, convengono che, con decorrenza dall'1 ottobre 2004, il valore facciale del buono pasto sarà pari ad Euro 5,27 per tutte le categorie del personale citate nel predetto accordo.

BANCO DI SICILIA S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI

DIRCREDITO

SINFUB